



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24**

Approvato alle ore 21,05 del 27/05/2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU
 ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Giust.	10. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Giust.	11. CARELLA Mauro - Consigliere	Sì
5. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	12. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
6. MERLO Fulvia - Consigliere	Sì	13. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
7. MORERO Vanessa - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la Relazione del Vice Sindaco BALLARI Simone, Assessore al Bilancio;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la legge 23/12/2014 n. 190 (Legge Stabilità 2015);

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 20 in data 28/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data odierna, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data odierna, con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2015;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) che testualmente recita:

679. "All'articolo 1, comma 677 della Legge 27.12.2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Per il 2014" son inserite le seguenti: "E per il 2015";
- b) nel terzo periodo, le parole: "Per lo stesso anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli stessi anni 2014 e 2015";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Maggio 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno determinare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 4,00 per mille**

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti**, e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria **C/2 – C/6 – C/7**)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,5 per mille – somma IMU + TASI = 5,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille)

- **ALIQUOTA 10,60 per mille**

(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categorie D/10 "Immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" – somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 7,60 per mille**

(per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado ed utilizzati quali abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2 – C/6 – C/7; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 e può essere applicata ad una sola unità immobiliare)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 per mille – somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 10,60 per mille**

(per aree edificabili)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 10,60 per mille**

(per tutti gli altri immobili oggetto di imposta non inclusi nelle categorie sopraindicate)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 “zero” per mille – somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**

(Esenti art. 1 comma 708 della Legge 147/2013)

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012 nonché dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte dei Responsabili dei Servizi competenti;

Terminata l'esposizione dell'Assessore, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g, con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Astenuti:	n. zero
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. zero

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria "I.M.U." – anno 2015:

- **ALIQUOTA 4,00 per mille**

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti**, e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria **C/2 – C/6 – C/7**)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,5 per mille – somma IMU + TASI = 5,5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille)

- **ALIQUOTA 10,60 per mille**

(per **tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi**, con esclusione della categorie D/10 “Immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 7,60 per mille**

(per **immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado ed utilizzati quali abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2 – C/6 – C/7**; l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 e può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 per mille – somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 10,60 per mille**

(per **aree edificabili**)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 10,60 per mille**

(per **tutti gli altri immobili** oggetto di imposta non inclusi nelle categorie sopraindicate)

(Verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 (zero) per mille – somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**

(Esenti art. 1 comma 708 della Legge 147/2013)

3. Di esentare dall’imposta, oltre alle fattispecie previste dalla normativa le seguenti unità immobiliari:

- a) Unità immobiliare, e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2 – C/6 e C/7, adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

4. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:
 - a) Per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura minima di una per categoria C/2-C6/-C7, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
6. Di Dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 28/07/2014;
7. Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
8. Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tale fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Successivamente,

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Astenuti:	n. zero
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. zero

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZULLO dott. Raffaele

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: REVELLINO Roberto

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/06/2015

Bricherasio, li 19/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 04/06/2015 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li 04/06/2015

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 04/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele